



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Ai Direttori degli Uffici territoriali

e, p.c.,

Ai Direttori generali

OGGETTO: Diffida ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 91/2014 convertito, con modificazioni dalla legge n. 116/2014.

Pervengono all'Amministrazione centrale segnalazioni di omessa applicazione, da parte degli Uffici territoriali dell'ICQRF, della normativa sulla "diffida" per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in presenza dei presupposti previsti dalla stessa norma, ossia l'accertamento per la prima volta di una violazione sanabile.

E quindi necessario evidenziare come l'applicazione della diffida non costituisca una facoltà rimessa alla discrezionalità degli Ispettori, bensì un obbligo di legge ove, chiaramente, ne sussistano i presupposti.

L'inadempimento di tale obbligo produce effetti negativi sugli operatori, in termini di danno all'immagine, nonché danno economico derivante dall'indisponibilità del prodotto, laddove si sia proceduto a sequestro, e dalla necessità di ricorrere ad un legale per la difesa nel procedimento sanzionatorio che si viene ad instaurare a seguito della contestazione.

E' utile rammentare la *ratio* sottesa alla disposizione normativa citata, che è quella di un'applicazione generalizzata, in presenza di violazioni sanabili, cioè di "*errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero di violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili*", di uno strumento che favorisca possibile la riduzione dei procedimenti amministrativi sanzionatori e la composizione in forma preventiva del contenzioso, riducendo gli oneri burocratici a carico non solo degli operatori, ma anche della stessa Amministrazione, che in tal modo eviterebbe l'apertura di procedimenti sanzionatori affetti dal vizio di violazione di legge per l'omessa applicazione dell'istituto in parola ed il rischio di conseguenti richieste di risarcimento danni.

Le SS.LL. vigileranno sull'attività ispettiva del rispettivo personale, anche in considerazione dell'obbligo, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione sia obbligata al risarcimento del danno a seguito di provvedimento giudiziale, di procedere alla denuncia alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente per il danno erariale causato dall'inosservanza della norma in questione.

IL CAPO DELL'ISPettorato

Stefano Vaccari

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD